

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2009 PER IL
PERSONALE DELL'AREA DEI
PROFESSIONISTI**

Sottoscritto il 12 aprile 2010 in Roma

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*(redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 sexies, del d.lgs
n.165/01, così come sostituito dall'art. 54 del d.lgs n.
150/09)*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

1. La presente relazione è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del d.lgs n. 165/01, così come sostituito dall'art. 54 del d.lgs n. 150/09 e accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2009 per il personale dell'area dei professionisti, al fine di evidenziare il significato, la ratio, gli effetti attesi da ogni norma con riferimento alla natura premiale/selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività, nonché il rispetto da parte della citata ipotesi dei criteri previsti dall'art. 65, comma 1 del d.lgs n. 150/2009 (ambiti riservati rispettivamente alla legge e al contratto collettivo e verifica dell'espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo ad opera del nazionale).

2. A tal fine la relazione illustrativa, che è stata compilata in conformità agli indirizzi applicativi di cui alla circolare D.F.P. 13 maggio 2010 n. 7 (pubblicata sulla GURI SO n. 163 del 17 luglio 2010), si compone di due parti. La prima rubricata "*ratio delle norme e rispetto dei principi di legge e di contratto afferenti alle materie devolute alla contrattazione integrativa ex art. 65, comma 1, del d.lgs n. 150/2009*"; la seconda relativa agli effetti delle norme con riferimento alla natura premiale/selettiva ed ai livelli di produttività.

3. Nell'illustrare l'ipotesi di CCNI 2009, si evidenziano fin da ora: la peculiarità dell'attività dei professionisti dell'Istituto, destinata a soddisfare direttamente le esigenze dell'Amministrazione e non dei cittadini/utenti; i numerosi interventi legislativi succedutisi nel corso del 2009, che hanno inciso sui procedimenti giurisdizionali in capo all'INPS e reso necessaria la adozione di un nuovo modello organizzativo dell'Area Legale.

4. La relazione illustrativa, quella tecnico finanziaria e l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante, sono sottoposte alla certificazione del Collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs n. 165/2001.

5. L'ipotesi di CCNI corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnico-finanziaria certificate dal competente organo di controllo, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del novellato art. 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 (ex art. 40 bis, come sostituito dall' art. 55 d. lgs. n. 150 del 2009).

PARTE I

Ratio delle norme e rispetto dei principi di legge e di contratto afferenti alle materie devolute alla contrattazione integrativa ex art. 65, comma 1, del d.lgs n. 150/2009

I. CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. La definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge risulta dai novellati artt. 40, 40 bis e 45 del d.lgs 165/01.
2. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio , fatto salvo quanto previsto all'art. 40, commi 3 *ter* e 3 *quater*, e all'art. 47 bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi (ex art. 45 d.lgs 165/01, come modificato dall'art. 57 del d.lgs 150/09)
3. Il comma 3 bis dell'art. 40, nuovo testo, conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale. Per la completa attuazione del nuovo sistema di relazioni sindacali sarà necessario attendere la stipulazione

dei nuovi contratti collettivi nazionali (circ. D.F.P. 13 maggio 2010 n. 7).

4. Le nuove norme del d. lgs. 150 del 2009 chiariscono:

- il carattere di doverosità della contrattazione integrativa e la sua "fisiologica" finalizzazione ad assicurare adeguati livelli di efficienza, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40 comma 3 bis del d. lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 54 del d.lgs 150/2009);
- l'obbligo di rispettare il principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del d. lgs 165 del 2001, ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- la competenza della contrattazione integrativa relativamente ai profili economici attinenti al rapporto di lavoro.

5. La presente Ipotesi di CCNI 2009 per il personale dell'Area dei Professionisti è stata inoltre stipulata in un contesto legislativo che ha inciso significativamente sulla gestione dei procedimenti giurisdizionali facenti capo all'Istituto e che ha, inoltre, comportato l'adozione di un nuovo modello organizzativo dell'Area Legale. I principali interventi normativi in materia sono stati:

- l'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 7, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, con il quale sono stati introdotti principi in tema di efficientamento e riduzione dei costi delle Pubbliche Amministrazioni;
- la legge n. 69 del 18 giugno 2009 con la quale sono state introdotte rilevanti modifiche al processo civile e al procedimento amministrativo; con importanti ricadute sulla gestione dei procedimenti in capo all'Ente;

- l'art. 20 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, che ha introdotto inediti elementi di regolamentazione normativa in materia di invalidità civile.

6. Alla luce di quanto sopra, la presente ipotesi di CCNI, così come di seguito analiticamente esplicitato, risulta conforme ai principi relativi agli ambiti di competenza rispettivamente della legge e della contrattazione nazionale – integrativa, nonché alla natura premiale/selettiva cui deve essere connessa l'erogazione delle risorse.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE (ART. 1)

- 1 L' articolo 1 della presente Ipotesi di CCNI 2009 fa riferimento al CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2002/05, sottoscritto il 1°agosto 2006 (di seguito CCNL 1/8/2006), essendo questo il CCNL vigente al momento della sottoscrizione della suddetta Ipotesi.
2. La citata Ipotesi, pertanto, è stata sottoscritta in conformità a quanto stabilito dall'art. 80 parte II rubricata "*Separata sezione per i professionisti degli enti pubblici non economici*" del CCNL 1/8/2006 in materia di soggetti, oggetto, tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi integrativi, dando attuazione al novellato art. 40, commi 3 bis e 3 *quinquies* , del d.lgs 165/01.

III. FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA (ARTT. 2, 3)

- 1 La costituzione del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti di cui all'art. 2 è stata unicamente oggetto di infor-

mativa e l'indicazione dell'entità dello stesso nella presente Ipotesi è il presupposto per la ripartizione delle risorse, espressamente demandata alla contrattazione integrativa dall'art. 80, comma 1, del CCNL 1/8/06. Il successivo art. 3 detta infatti la disciplina relativa all'utilizzo del fondo.

IV. LE INDENNITÀ (ARTT. 4, 5, 6,)

1. Gli articoli 4, 5, 6, della presente Ipotesi disciplinano rispettivamente l' *'Indennità di funzione professionale"*, l' *"Indennità di coordinamento"*, l' *"Indennità di Coordinatore generale"*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, 25, del d.lgs 150/09 e novellati artt. 40 e 45 del d.lgs 165/01, nonché dell'art. 80 del CCNL 1/8/06. In particolare con riferimento alla *"Indennità di funzione professionale"*, l'art. 101, comma 3 del menzionato CCNL dispone che *"per finalità di semplificazione della struttura retributiva, la contrattazione integrativa di cui all'art. 80 può stabilire criteri e modalità per la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3 del CCNL 11/10/1996 - di un'unica indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli enti"*.
2. Le suddette indennità rappresentano il corrispettivo economico per lo svolgimento di incarichi e compiti di responsabilità, resi necessari dagli interventi legislativi sinteticamente evidenziati nel paragrafo I della presente relazione. Tali provvedimenti hanno, inoltre, suggerito l'adozione di un modello organizzativo dell'Area Legale finalizzato a rendere più efficiente il servizio cui è preposta l'Avvocatura dell'Ente e calibrato sui nuovi carichi di lavoro.
3. Relativamente alla Avvocatura territoriale il nuovo assetto organizzativo si articola in:

- Avvocature distrettuali con funzioni di coordinamento regionale;
- Avvocature distrettuali, coincidenti con le sedi di Corte d' Appello;
- Avvocature periferiche.

Nell'ambito delle Avvocature territoriali sopra specificate sono poi previste :

- funzioni di coordinatore distrettuale con funzioni di coordinamento regionale;
- funzioni di coordinatore distrettuale;
- funzioni di coordinatore aggiunto per gli uffici legali di aree metropolitane e di regioni a maggiore complessità,
- funzioni di coordinamento periferico, presenti nelle sole Avvocature con dotazione organica superiore a due.

V. LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 7)

1. L'art. 7 disciplina la retribuzione di risultato, corrisposta in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla valutazione della performance individuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del d.lgs 150/09. La previsione contrattuale coordina i principi premiali/valutativi di cui al decreto 150 con la peculiarità dell'attività dell'Avvocatura, chiamata a garantire un efficiente servizio di consulenza legale e di difesa in giudizio dell'Amministrazione e non a soddisfare in via diretta le esigenze del cittadino/utente.

VI. NORME PROGRAMMATICHE E DISPOSIZIONI FINALI (ARTT. 8, 9)

1. L'articolo 8 contiene norme programmatiche con le quali l'Amministrazione si impegna a dare attuazione ai principi di cui all'art. 3 e ss. del d. lgs 150/09 in materia di valutazione della performance organizzativa e individuale, alla luce della peculiarità dell'attività svolta dai professionisti dell'Istituto destinata al soddisfacimento degli interessi dell'Amministrazione.
2. L'articolo 9 della suddetta Ipotesi dispone che *"il CCNI troverà applicazione successivamente alla data di definitiva sottoscrizione dello stesso"*. Si fa presente che, in attuazione degli obblighi di trasparenza e informazione, a decorrere da tale data l'Amministrazione provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il contratto integrativo *de quo* con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, ai sensi del nuovo art. 40 bis comma 4, e ribadito dalla circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per quanto concerne il rinvio ai previgenti CCNI, la norma puntualizza che le disposizioni in essi contenute sono confermate in quanto *"applicabili"*, intendendo, pertanto, fare riferimento solo a quei contratti conformi al sistema delineato dal d.lgs 150/09, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 65 comma 1.

PARTE II

Il sistema di valutazione del personale professionista – Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato

Il sistema di valutazione del personale professionista adottato dall'Istituto si basa sia sulla valutazione dell'apporto individuale che sul grado di raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati nell'ambito della struttura diretta.

I principi generali di tale sistema di valutazione si basano su quelli illustrati per il personale dirigente ed a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio nella relazione illustrativa allegata all'ipotesi di CCNI 2009.

Per la particolare natura del rapporto di lavoro del personale professionista il sistema di valutazione si differenzia rispetto a quello del personale dirigente per gli aspetti relativi all'economicità dell'azione gestionale ed alla responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza che restano, ovviamente, in capo al responsabile della stessa: il dirigente della sede.